



PROVVEDIMENTI APPROVATI

L'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Poteri degli amministratori di S.r.l.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Rapporto tra bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita

Privilegiato il credito del singolo professionista associato

Il falso valutativo configurabile come delitto di false comunicazioni sociali.

Valutazione del profitto di rilevante entità

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Fallibilità del c.d. holder

L'incarico professionale deve essere provato per iscritto

L'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016 n. 35

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2016 n. 59 il D.lgs. del 15 febbraio 2016 n. 35, recante l' "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio". Il D.lgs. in esame attua la decisione quadro suindicata, la quale costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie dei vari Stati membri in materia penale. Lo scopo del provvedimento normativo è quello di consentire il sequestro di beni, che si trovino sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità giudiziaria che lo ha disposto. La locuzione "provvedimento di blocco o di sequestro probatorio", adottata dal legislatore, comprende – secondo le definizioni adottate dal D.lgs. in parola - qualsiasi provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria di uno Stato membro, finalizzato ad impedire la distruzione, la trasformazione o lo spostamento di beni che costituiscano corpo del reato o cose allo stesso pertinenti, o che comunque potrebbero essere oggetto di confisca. Circa i reati relativamente ai quali trova applicazione il provvedimento in commento, occorre distinguere tra un elenco tassativo di fattispecie (tra le quali la corruzione, il riciclaggio, i reati informatici e ambientali, le fattispecie in materia di contraffazione di prodotti), per le quali non è necessaria la previsione delle stesse come reato da parte di entrambi gli Stati membri e quelle, individuate in via residuale, relativamente alle quali è al contrario necessario il requisito della c.d. "doppia incriminazione". Quale che sia la fattispecie contestata – nei limiti appena esaminati - la vera novità introdotta dal D.lgs. in esame consiste nella possibilità, per l'Autorità di qualsivoglia Stato membro, di richiedere alla Procura della Repubblica competente per territorio di adottare il provvedimento di sequestro e di blocco, oltre che, viceversa, nella possibilità per l'Autorità Giudiziaria italiana di disporre una misura ablatoria relativamente a beni che si trovino nel territorio di altro Stato membro, senza alcuna necessità di intermediazione dell'autorità centrale.

[torna su](#)

Poteri degli amministratori di S.r.l.

Consiglio notarile di Firenze - Massime nn. 56 e 57

Con le massime in commento, il Consiglio notarile di Firenze ha statuito due differenti principi. In particolare, con la massima n. 56 è stato chiarito che lo statuto di una S.r.l. può riservare ad uno o più amministratori nominati da singoli soci il diritto di veto limitatamente ad alcune materie prestabilite. Pertanto, tramite la predetta massima, viene sancito che, nonostante la regola di base rimanga quella secondo cui il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza, qualora uno degli amministratori sia dotato di un potere di veto possono verificarsi le seguenti ipotesi: i) l'amministratore con potere di veto è presente all'assemblea ed esprime voto contrario. In tal caso la delibera si ritiene respinta; ii) l'amministratore con potere di veto è assente o si astiene. La delibera viene adottata nel rispetto del quoziente deliberativo maggioritario; iii) l'amministratore con potere di veto esprime voto favorevole alla delibera. La decisione deve essere in ogni caso approvata con il quoziente deliberativo richiesto. Diversamente, con la delibera n. 57, il Consiglio notarile di Firenze ha ritenuto possibile riportare all'interno dello statuto l'ampiezza ed il contenuto delle deleghe da attribuire agli amministratori delegati, nonché prevedere che alcune deleghe siano attribuite a soggetti titolari di determinate cariche o a soggetti la cui nomina derivi dall'applicazione di particolari criteri. Le predette affermazioni si basano sul presupposto che il codice civile lascia ampia libertà all'autonomia statutaria in tema di organizzazione interna dell'organo gestorio. Per tale ragione è stato ritenuto possibile predeterminare all'interno dello statuto le deleghe da affidare ad un singolo amministratore o all'intero organo amministrativo.

[torna su](#)

Rapporto tra bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 4 aprile 2016 n. 13399

Con la Sentenza in commento la Corte di Cassazione ha esaminato le relazioni sussistenti tra l'ipotesi di bancarotta fraudolenta da un lato e le fattispecie delittuose della truffa e dell'appropriazione indebita, dall'altro. In particolare, con riferimento alla truffa, la Suprema Corte ha stabilito che quest'ultimo reato concorre con quello della bancarotta fraudolenta. Infatti, mentre l'iter criminis della bancarotta fraudolenta prevede la sottrazione da parte dell'imprenditore di entità economiche illecitamente acquisite, con la truffa l'acquisizione di beni avviene invece mediante mezzi fraudolenti e pertanto è idonea a costituire azione potenzialmente distinta ed autonoma. Diversamente, il reato di appropriazione indebita viene assorbito da quello di bancarotta fraudolenta, il quale costituisce reato complesso che comprende tra i propri elementi costitutivi anche la condotta di appropriazione indebita del bene distratto. Pertanto, in quest'ultimo caso il soggetto agente non sarà punibile per entrambi i reati, ma esclusivamente per quello complesso, ovvero per la bancarotta fraudolenta.

[torna su](#)

Privilegiato il credito del singolo professionista associato

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 31 marzo 2016 n. 6285

Con la Sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha statuito che la domanda di insinuazione al passivo presentata da uno studio associato pone una mera presunzione d'esclusione del privilegio. Infatti, qualora il singolo professionista dimostri che il credito si riferisce alla prestazione svolta da lui personalmente, in via esclusiva o prevalente, deve al contrario ritenersi sussistente il privilegio previsto dall'art. 2751 – bis n. 2. In particolare, ha precisato la Suprema Corte, anche qualora non vi sia stata una cessione del credito da parte dell'associazione professionale, nei confronti del singolo professionista, è possibile considerare privilegiato il credito vantato, qualora sussistano delle prove che consentano di ritenere che i compensi siano riferiti a prestazioni svolte direttamente e personalmente dal singolo associato a favore del soggetto fallito.

[torna su](#)

Il falso valutativo configurabile come delitto di false comunicazioni sociali.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali – Informazione provvisoria del 31 marzo 2016 n. 7

Con l'Informazione in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che sussiste il delitto di false comunicazioni sociali nelle ipotesi di errate esposizioni od omissioni di fatti "oggetto di valutazione". Pertanto, aderendo a quanto già stabilito dalla sentenza n. 890/2016, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'eliminazione dall'art. 2621 cod. civ. dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" non escluda la punibilità per i c.d. falsi valutativi. In particolare, la predetta responsabilità sussiste in tutti i casi in cui il soggetto agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici accettati, si discosti volontariamente da tali criteri senza fornire un'adeguata giustificazione, inducendo in tal modo in errore i destinatari delle comunicazioni.

[torna su](#)

Valutazione del profitto di rilevante entità

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 17 marzo 2016 n. 11209

Con la Sentenza in commento la Corte di Cassazione individua i criteri ai quali far riferimento al fine di determinare la nozione di profitto di “rilevante entità”. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la predetta locuzione deve essere interpretata in senso ampio, non potendo essere riferita al solo profitto netto, inteso come margine di guadagno. Pertanto, il giudice nel valutare la sussistenza o meno di un profitto di rilevante entità deve tener conto di tutti gli elementi che connotano – in termini di valore economico – l’operazione negoziale. Inoltre, il profitto non deve essere limitato al vantaggio economico attuale, conseguito direttamente dal reato, ma deve ricomprendere anche l’utile potenziale. Conseguentemente, potranno essere utilizzati quali elementi indicatori della sussistenza di un profitto di rilevante entità: i) l’incremento del merito di credito dell’impresa presso gli istituti bancari; ii) l’aumento del potere contrattuale; iii) gli ulteriori lavori direttamente acquisiti dall’impresa in occasione della pregressa aggiudicazione illecita.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

GIURISPRUDENZA

Fallibilità del c.d. holder

Tribunale di Milano – Sentenza del 4 febbraio 2016

Per holder si intende un soggetto, persona fisica o ente, che abusando dello schermo societario o, comunque, avvalendosi di soggetti giuridici distinti che formalmente esercitano attività di business, pone in essere in proprio una attività di impresa. A tale proposito, con la Sentenza in oggetto il Tribunale di Milano ha stabilito che ai fini della dichiarazione di fallimento dell’holder non è sufficiente il semplice esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario. Ad avviso della Suprema Corte, affinché possa essere dichiarato il fallimento del predetto soggetto è necessario l’accertamento in capo al medesimo della sussistenza dei profili propri di un imprenditore, ovvero: i) l’esercizio di un’attività imprenditoriale in nome proprio; ii) lo svolgimento di tale attività con economicità e perseguimento dell’utile; iii) esercizio dell’attività con professionalità ed organizzazione imprenditoriale.

[torna su](#)

L’incarico professionale deve essere provato per iscritto

Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - Sentenza del 1° febbraio 2016

Con la Sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha deciso che per il professionista che richiede il pagamento delle prestazioni professionali eseguite è necessaria la prova scritta che dimostri il conferimento dell’incarico. Infatti, precisa la Corte d’Appello, le sole prove testimoniali sono sicuramente idonee a provare che il professionista abbia effettivamente eseguito le prestazioni per cui chiede il compenso, tuttavia potrebbero non essere sufficienti ad individuare la figura del committente. Pertanto, il professionista è tenuto a dimostrare, in maniera inequivocabile, l’avvenuto conferimento dell’incarico e la forma scritta in questo caso è ritenuta la più idonea a provare la sussistenza di tale rapporto nei confronti del committente.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
dott.ssa Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it